

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.

Art. 1

Riferimenti normativi e linee guida ANAC

1.1 Il presente regolamento è stato redatto sulla scorta:

- dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Contratti sotto soglia”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cd. “Correttivo”.
- delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, per le parti 1, 2, 4 e 5.

Art. 2 — Disposizioni generali

2.1. Le procedure sotto soglia sono utilizzate per assicurare modalità più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, in applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

2.2. Il ricorso alle procedure sotto soglia deve garantire:

- a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) il principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- i) il principio di rotazione, al fine di evitare il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2.3. La rotazione si applica ad affidamenti che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi.

2.4. Il ricorso alla rotazione non può essere aggirato, in riferimento agli ultimi tre anni solari, per mezzo di:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

2.5. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.

2.6. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata per eludere le procedure ad evidenza pubblica, al fine di consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni sotto soglia.

2.7. Le modalità di calcolo del valore degli affidamenti sono quelle prevista all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

2.8. Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 — Affidamento diretto

3.1 L'affidamento diretto è disposto dal Responsabile Unico del procedimento con apposita **determina di affidamento** che ne espliciti l'oggetto, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, ed eventualmente di carattere finanziario e/o tecnico-professionale nel caso la particolarità della prestazione lo richieda.

3.1.1 Per affidamenti di **importo fino a 20.000,00 euro** si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi, data l'esiguità dell'importo e in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento (art. 1 c. 2 della L. 241/1990), nonché di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

3.1.2 Per acquisizioni di **importo compreso fra € 20.000,01 e € 40.000,00** l'affidamento diretto può essere disposto previa acquisizione di **almeno 3 preventivi** da acquisirsi via PEC (o via mail in caso di mancata disponibilità o comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'operatore economico).

3.1.3. Con riferimento alle procedure di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2, l'imparzialità della procedura e la tutela della concorrenza verrà garantita per mezzo del principio di rotazione; un nuovo affidamento o una nuova richiesta di preventivo al contraente uscente deve carattere eccezionale e richiedere un'adeguata motivazione in ordine a:

- particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
- eccezionale grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- particolare convenienza economica rispetto ai prezzi praticati dalla concorrenza (da dimostrarsi mediante periodiche ricerche di mercato).

3.1.4. Con riferimento alla procedura di cui al punto 3.1.2, si potrà prescindere dall'acquisizione dei preventivi in caso di:

- effettiva assenza di alternative sul mercato, data la nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire;
- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili in alcun modo alla stazione appaltante.

3.1.5. L'operatore economico che non dia riscontro ad una richiesta di preventivo nei tempi e nei modi previsti dalla PEC/mail di richiesta verrà escluso dalla partecipazione al successivo affidamento per prestazioni analoghe.

3.1.6. Nel caso, ai fini dell'affidamento, sia prevista la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla convenienza economica (quali miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, tempi di esecuzione, caratteristiche qualitative, modalità operative di realizzazione, servizio post-esecuzione e/o post-vendita), questi verranno valutati dal Responsabile Unico del procedimento e della scelta verrà data congrua motivazione in sede di determinazione.

3.1.7. L'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, si riserva di ricorrere alle procedure negoziate od ordinarie anche per importi inferiori alla soglie di cui ai punti 3.1.1 o 3.1.2, quando ritenga necessario allargare o assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 4 — Procedura negoziata

4.1. Avvio della procedura

4.1.1 La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrattare del Legale Rappresentante, contenente l'oggetto, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

4.1.2. Per affidamenti di importo pari o superiore a **40.000,01 euro** e inferiore a **150.000,00 euro** per i lavori, o alle **soglie di rilevanza comunitaria** per le **forniture e i servizi**, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori e di cinque per i servizi e le forniture** individuati sulla base di indagini di mercato.

4.1.3. Per affidamenti di lavoro di importo pari o superiore a **150.000,00 euro** e inferiore a **500.000,00 euro**, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato.

4.1.4. Al di sopra delle soglie di cui ai punti precedenti si ricorrerà, per l'affidamento, alle procedure ordinarie. L'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, si riserva di ricorrere alle procedure ordinarie anche per importi inferiori a tali soglie, quando ritenga necessario assicurare il massimo confronto concorrenziale.

4.2. Indagine di mercato

4.2.1. L'indagine di mercato si svolge mediante la pubblicazione di un **avviso** sul sito istituzionale di Ivrea Parcheggi nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", per una durata pari a minimo 15 giorni. In caso di comprovata urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non invece dipendente da ritardi della stazione appaltante, tale termine può essere ridotto fino a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4.2.2. In caso pervenga un numero di richieste di invito superiore al numero minimo previsto ai punti 4.1.2. e 4.1.3., l'Amministrazione si riserva:

- di procedere all'invito di tutti i soggetti richiedenti, se il numero non supera del 50% il numero minimo dei soggetti da invitare;
- nel caso i richiedenti superino del 50% il numero minimo dei soggetti da invitare, di procedere ad effettuare sorteggio, in misura pari al numero minimo previsto, aumentato del 50%.

4.2.3. La data e il luogo dell'eventuale sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica, sono resi noti sull'avviso.

4.2.4. In caso pervenga un numero di richieste di invito inferiori al numero minimo previsto ai punti 4.1.2. e 4.1.3., l'Amministrazione procederà ad integrare tale numero procedendo all'invito di operatori economici di fiducia, fino al raggiungimento del numero minimo, nel rispetto del principio di rotazione.

4.2.5. In ogni caso l'identità, sia degli operatori economici che hanno fatto richiesta di invito, sia degli operatori economici sorteggiati e/o invitati, non viene resa nota prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4.2.6 La fase dell'avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura o sulle possibilità di affidamento del contratto.

4.2.7. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare l'Amministrazione si riserva la possibilità di costituire degli appositi elenchi, suddivisi per categoria merceologica, la cui tenuta e funzionamento sarà normato da apposito regolamento.

4.3. Fase di gara

4.3.1. Con riferimento alle procedure di cui ai punti 4.1.2 e 4.1.3., l'imparzialità della procedura e la tutela della concorrenza verrà garantita per mezzo del principio di rotazione (per i lavori applicabile distintamente in riferimento alle due singole fasce d'importo).

4.3.2 Un nuovo invito rivolto al contraente uscente, nonché agli operatori economici invitati nell'ultima procedura, deve carattere eccezionale e richiedere un'adeguata motivazione in ordine a:

- particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
- eccezionale grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- particolare convenienza economica rispetto ai prezzi praticati dalla concorrenza (da dimostrarsi mediante periodiche ricerche di mercato).

4.3.3. Il contraente uscente e gli operatori economici invitati nell'ultima procedura potranno, in ogni caso, essere oggetto di un nuovo invito nel caso si configuri il caso previsto al precedente punto 4.2.4.

4.3.4. L'Amministrazione procede ad invitare a mezzo PEC tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. Tale lettera di invito contiene, come elementi minimi:

- a) l'oggetto della prestazione e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- e) l'eventuale richiesta di garanzie;
- f) il nominativo del RUP;
- g) nel caso di aggiudicazione al minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- h) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, contenenti:
 - le caratteristiche tecniche e prestazionali
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento.

4.3.4. Le sedute di gara, presiedute dal RUP e alla presenza di due testimoni, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

4.3.5. In caso di aggiudicazione per mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita commissione, nominata e composta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

4.3.6. La verifica dei requisiti autocertificati viene condotta esclusivamente sull'aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti.

4.4. Eccezioni

4.4.1. È possibile ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consultando un solo operatore economico, nei seguenti casi (ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016):

per lavori, servizi e forniture:

- 1) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) quando la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) quando la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

per lavori e servizi:

4) in caso di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura ordinaria.

per servizi e forniture:

5) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

6) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

per servizi:

7) qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore del concorso.

Art. 5 — Verifica dei requisiti

5.1. Per gli affidamenti di qualsiasi importo si procede (nei confronti dell'affidatario):

- alla verifica della regolarità contributiva (DURC)
- alla consultazione del casellario ANAC
- alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se previsti

5.2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 40.000,00 euro, si procederà (nei confronti dell'affidatario), in aggiunta a quanto previsto al punto 5.1:

- alla verifica del casellario giudiziale
- alla verifica della regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate)

5.3. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro si procederà, in aggiunta a quanto previsto al punto 5.1, alla verifica integrale dei requisiti sull'affidatario per mezzo del sistema AVCPASS.

5.4. In aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti, per ogni anno solare, l'Amministrazione procederà alla verifica a campione (in misura pari al 5% sul totale) dei requisiti degli affidatari che non siano già stati sottoposti a verifica integrale ai sensi del punto 5.3.

Art. 6 — Stipula del contratto

6.1. Per importi contrattuali non superiori a € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Per importi contrattuali superiori a € 40.000,00 il contratto è stipulato per mezzo di scrittura privata in modalità elettronica.

6.2. Il termine dilatorio di 35 giorni, previsto all'art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle procedure di cui al punto 3 e al punto 4.1.2, ai sensi dell'art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 — Trasparenza e pubblicità degli affidamenti

7.1. Ai fini di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, verranno pubblicati su apposita sezione del sito:

- per gli affidamenti diretti, report annuale, ai sensi dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
- per le procedure negoziate, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016:
 - a) determina a contrattare
 - b) documentazione di gara
 - c) determina di ammissione ed esclusione dalla gara
 - d) verbali di gara
 - e) curricula dei componenti la commissione valutatrice
 - f) resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Art. 8 – Responsabile del procedimento

8.1. Il responsabile unico del procedimento, nominato con atto formale del Direttore generale, è competente per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e deve possedere competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

8.2. Per i lavori il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

8.3 Il RUP svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo quanto previsto dall'art. 31 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, approvate in data 11/10/2017.

Art. 9 – Garanzie

8.1. La garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, non verranno richieste per contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, quando affidati secondo la procedura di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10 – Direzione lavori/forniture/servizi e certificato di regolare esecuzione

9.1. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sempre sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.